

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

"GAL KALAT"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno tredici

del mese di Dicembre (13.12.2012),

alle ore dodici (ore 12.00).

In Caltagirone e nella Via San Domenico Savio n.5.

Innanzi a me Dottor **FILIPPO FERRARA, Notaio** in Niscemi, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Caltagirone,

E' PRESENTE

- **FOTI ALESSANDRA**, nata a Caltagirone il sedici maggio millenovecentosessantacinque, residente a Caltagirone, in Via Sebastiano Foti n. 13, codice fiscale FTOLSN65E56B428D, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della **Societa'** Consortile a **Responsabilita'** Limitata denominata "**GAL KALAT**", con sede in Caltagirone, in Via Santa Maria di **Gesu'** n.90, codice fiscale "91020830872", stesso numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, nonchè iscritta al n. 314563 del Repertorio Economico Amministrativo della stessa C.C.I.A.A., avente partita IVA: "04722980879", espressamente autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2012, che, in copia da me Notaio certificata conforme in data odierna ed annotata al precedente numero di repertorio, si allega al presente sotto la lettera "A", previo esonero

dalla lettura **fattomene**, per averne avuto precedente conoscenza.

La medesima persona, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, mi fa richiesta perchè riceva questo verbale, dichiarandomi che in questo luogo in questo giorno ed a quest'ora è stata convocata, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione di giorno 12 dicembre 2012), l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche dello Statuto Sociale relativamente agli art.5, 7, 12, 16, 17, 19 e 35; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottoressa **Foti** Alessandra, la quale constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.21 del vigente statuto sociale;

- del totale di n. 20 (venti) soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, in quanto regolarmente iscritti nel libro soci, sono presenti in proprio e per delega, conservata agli atti della **societa'**, n. 10 (dieci) soci aventi diritto di voto.

Segue l'elenco di tutti i 20 (venti) soci ed accanto a ciascun nominativo io Notaio scrivo a penna "presente", "rappresentato" od "assente":

- 1) COMUNE DI CALTAGIRONE, assente;
- 2) COMUNE DI MINEO, rappresentato;
- 3) COMUNE DI NISCEMI, assente;
- 4) COMUNE DI GRAMMICHELE, assente;

- 5) COMUNE MAZZARRONE, presente;
- 6) PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, assente;
- 7) GAL KALAT OVEST, assente;
- 8) GAL KALAT EST, rappresentato;
- 9) FONDAZIONE MICROCREDITO E SVILUPPO, presente;
- 10) CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, assente;
- 11) COOPERATIVA ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rappresentato;
- 12) RINASCITA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, presente;
- 13) AG.I.S. FORM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rappresentato;
- 14) CENTRO STUDI "C.E.S.TA." CULTURA ECONOMIA SOCIETA' TERRITORIO E AMBIENTE,
presente;
- 15) COOPERATIVA SOCIALE AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA, assente;
- 16) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA CONCRETA, presente;
- 17) NARCISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, assente;
- 18) AGRITURISMO VALLE DEI MARGI S.R.L., assente;
- 19) CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, presente;
- 20) ISTITUTO DI SOCIOLOGIA "LUIGI STURZO", assente.

Pertanto, verificata l'**identita'** e la legittimazione ad intervenire dei presenti, Il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta discutere e deliberare su tutti i punti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prende la parola per illustrare i motivi da cui e' scaturita la proposta di modificare lo Statuto Sociale relativamente agli art.5, 7, 12, 16, 17, 19 e 35; e propone di sostituirli con i seguenti:

Art. 5 (Soci)

Possono assumere la qualifica di soci:

- a) I gruppi di azione locale costituitisi nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader;
- b) Gli enti locali presenti nel territorio della regione siciliana;
- c) I soggetti operanti nel campo della programmazione **negoziata**;
- d) Le associazioni di categoria degli artigiani, delle PMI (piccole e medie imprese), delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) Gli ordini e le associazioni professionali;
- f) I soggetti di diritto pubblico che operano nel territorio della Regione Sicilia;
- g) Le persone giuridiche o fisiche esercenti **attivita'** economiche;
- h) I soggetti finanziari e di ricerca, scuole ed enti di formazione operanti in Sicilia;
- i) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, delle pari **opportunita'** ecc. aventi sede legale ed operanti nel territorio delle regione siciliana;
- j) Istituti e fondazioni.

I soci secondo la loro tipologia saranno suddivisi in:

- A) Soggetti privati;
- B) Soggetti pubblici.

Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle **attivita'** del GAL KALAT, a sostenere al massimo delle proprie **possibilita'** programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota di partecipazione al fondo consortile per ogni socio e' stabilita in

Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).

Essa puo' essere modificata con deliberazione dell'assemblea senza che cio' comporti la modifica del presente statuto.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal GAL KALAT nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti la gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalita' previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - la quota sottoscritta del fondo consortile;
 - la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il contributo straordinario eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della **Societa'** secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla **Societa'**.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota di fondo consortile versata, la cui liquidazione **avra'** luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento e' effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio e' costituito:

a) dal fondo consortile, che e' variabile ed e' formato:

1) dai versamenti delle quote consortili effettuati dai soci;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sostenitori confluenti in Fondi patrimoniali, o per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;

c) dalle eventuali quote straordinarie formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per

statuto.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro la fine del mese di febbraio, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della **Societa'**, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.

L'Assemblea **puo'**, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso
per iscritto)

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa **potra'** avvenire in forma libera, ma **dovra'** concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale **dovra'** risultare con chiarezza:

a) l'argomento oggetto della decisione;

- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro **contrarietà** o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Copia di tale documento **dovrà** essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla **società** apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro **contrarietà** o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e **può** esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo amministrativo **potra'** elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione o ratifica dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'assemblea, con il voto unanime dei soci espresso per alzata di mano,

DELIBERA

le modifiche dello Statuto Sociale relativamente agli art.5, 7, 12, 16, 17, 19 e 35, nel testo proposto dal Presidente.

Il Presidente quindi mi fornisce il testo completo ed aggiornato di tutto lo Statuto, perchè venga allegato al presente sotto la lettera "B", **esonandomni** dalla lettura in quanto **gia'** a conoscenza di tutti i soci.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti quaranta.

Le spese di questo verbale, sue dipendenti e conseguenti sono a carico della **societa'** ed ammontano a circa Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola **zerozero**).

Richiesto, io Notaio ricevo quest'atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completato a penna su tre fogli di carta dei quali occupa dieci pagine intere e quanto della presente e da me letto alla comparente che da me interpellata dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quarantadue (ore **12.42**).

Firmato: ALESSANDRA FOTI

DOTTOR FILIPPO FERRARA NOTAIO.

ALLEGATO "B" AL

N. 48.747 REPERTORIO

N. 18.287 RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito con sede legale nel Comune di Caltagirone (CT) in forma di **Societa'** Consortile (senza scopo di lucro) il "GAL KALAT".

Art. 2 (Durata)

La **Societa'** ha durata illimitata e **potra'** essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Oggetto sociale)

La **societa'**, con scopi consortili senza alcuna **finalita'** speculativa, e/o di lucro, non divide utili, e si propone, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, di assicurare ai soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, e di proseguire e consolidare le politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative di sviluppo locale ed in particolare del programma di iniziativa Comunitaria LEADER, promuovendo azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di **partenariati** attivi a livello locale, **nonche'** l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata **qualita'** concernenti la sperimentazione di nuove forme di

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di creare posti di lavoro e di miglioramento della capacita' organizzativa delle **comunita'** interessate.

La **Societa'** e' costituita in particolare, ma non esclusivamente, per istituire il Gruppo di Azione Locale (GAL) per l'attuazione di un Piano di Sviluppo Locale (PSL) del NAT **Calatino**, come previsto nel Bando di selezione di cui alla .U.R.S. n. 25 del 29 maggio 2009.

La **Societa'**, fin dalla sua costituzione, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le **responsabilita'** di Gruppo di Azione Locale.

Inoltre, persegue l'affermazione dell'**identita'** storica, **culturale**, ambientale, economica e sociale dei territori in cui hanno sede legale e/o operativa i soci, attraverso i seguenti scopi:

- a) Fare migliorare le condizioni economiche e culturali dell'area di riferimento anche per **valorizzarla** all'esterno;
- b) Sviluppare e consolidare e/o creare **opportunita'** di reddito e posti di lavoro;
- c) Promuovere azioni ed iniziative volte al raggiungimento di collegamenti tra i soggetti aziendali, istituzionali, sociali, scientifici, culturali della Sicilia con quelli di altre aree europee e dei paesi del Mediterraneo;
- d) Promuovere nel territorio le possibili sinergie ed interazioni tra progetti di iniziativa Comunitaria ed il quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana.

Il GAL KALAT conta inoltre di perseguire il proprio scopo attraverso:

- a) Diagnosi territoriali;
- b) **Attivita'** di sensibilizzazione della popolazione locale;

- c) **Attivita'** di assistenza tecnica per la costituzione di **partnership** locali;
- d) Assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti e la realizzazione di piani di **fattibilita'** destinati agli operatori locali;
- e) Supporto tecnico ed animazione dello sviluppo locale;
- f) Sportelli di informazione ed orientamento finalizzati allo sviluppo di **attivita'** produttive;
- g) Promozione elaborazione e gestione di **attivita'** di formazione professionale e di **attivita'** formative.

Puo' operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (**Attivita'** connesse)

Considerata l'**attivita'**, cosi' come definita all'articolo precedente, **nonche'** i requisiti e gli interessi dei soci come **piu'** oltre determinati, il GAL KALAT **potra'** tra l'altro effettuare:

- a) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili a qualsiasi uso destinati; la gestione di uffici, sale riunioni e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci;
- b) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti i settori dell'artigianato del commercio e della pesca, dei servizi ecc.

Potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; **potra'**, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto

sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le **modalita'** di svolgimento di tale **attivita'** sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Possono assumere la qualifica di soci:

- a) I gruppi di azione locale costituitisi nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader;
- b) Gli enti locali presenti nel territorio della regione siciliana;
- c) I soggetti operanti nel campo della programmazione **negoziata**;
- d) Le associazioni di categoria degli artigiani, delle PMI (piccole e medie imprese), delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) Gli ordini e le associazioni professionali;
- f) I soggetti di diritto pubblico che operano nel territorio della Regione Sicilia;
- g) Le persone giuridiche o fisiche esercenti **attivita'** economiche;
- h) I soggetti finanziari e di ricerca, scuole ed enti di formazione operanti in Sicilia;
- i) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, delle pari **opportunita'** ecc. aventi sede legale ed operanti nel territorio delle regione siciliana;
- j) Istituti e fondazioni.

I soci secondo la loro tipologia saranno suddivisi in:

- A) Soggetti privati;

B) Soggetti pubblici.

Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle **attivit **' del GAL KALAT, a sostenere al massimo delle proprie **possibilit **' programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota di partecipazione al fondo consortile per ogni socio e' stabilita in Euro 1.000,00 (mille virgola **zerozero**).

Essa **puo'** essere modificata con deliberazione dell'assemblea senza che **cio'** comporti la modifica del presente statuto.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi devono presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con allegati:

a) Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) Per le persone giuridiche e gli enti: denominazione sociale, sede e **attivit **' svolta, codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, copia della delibera dell'organo che ha approvato l'adesione, copia della delibera che ha nominato il rappresentante nell'assemblea del GAL KALAT;

c) gli altri documenti che l'Organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo e l'**attivit **' svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta **puo'**, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal GAL KALAT nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti **referenti** la gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le **modalita'** previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci

sono obbligati a:

a) versare, con le **modalita'** e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- la quota sottoscritta del fondo consortile;
- la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il contributo straordinario eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della **Societa'** secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla **Societa'**.

Art. 8 (Perdita della **qualita'** di socio e Limiti alla **trasferibilita'** della quota)

La **qualita'** di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

La quota dei soci non **puo'** essere ceduta con effetto verso la **Societa'** se la cessione non e' stata autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio **puo'** recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla **Societa'** deve farne dichiarazione scritta e **comunicarla** con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo

amministrativo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione **puo'** essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla **Societa'**;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento **nonche'** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che **ineriscano** il rapporto societario con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la **Societa'**;
- d) che svolga o **tenti** di svolgere, mediante atti idonei a **cio'** univocamente diretti, **attivita'** in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che riporti condanne penali che **incidano** negativamente sulla sua **moralita'** o che lo mettano nelle condizioni di non poter intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) che abbia distratto o non destini al giusto scopo le somme ricevute dalla **Societa'** o anche per intercessione di questa.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota di fondo consortile versata, la cui liquidazione **avra'** luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento e' effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La **Societa'** non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14 (**Responsabilita'** dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della **Societa'** risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della **Societa'**, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOSTENITORI

Art. 15 (Soci sostenitori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi soci sostenitori.

Sono coloro i quali versano una quota pari almeno il **quintuplo** di quella stabilita per i soci ordinari, oppure partecipino con contributi materiali di valore rilevante consistenti nel cedere la **proprietà** o dare la **disponibilità** gratuita di valori, beni mobili e/o immobili, merci, strumenti, o attrezzature utili al conseguimento degli scopi societari.

Tale qualifica **onorifica** viene conferita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente a persone fisiche, **Società**, Associazioni, Gruppi riconosciuti e non, Enti pubblici, privati e collettivi di qualsiasi specie.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio e' costituito:

a) dal fondo consortile, che e' variabile ed e' formato:

1) dai versamenti delle quote consortili effettuati dai soci;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sostenitori confluenti in Fondi patrimoniali, o per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;

c) dalle eventuali quote straordinarie formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro la fine del mese di febbraio, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della **Societa'**, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.

L'Assemblea **puo'**, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, **nonche'** sugli argomenti che uno o **piu'** amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o **piu'** amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso
per iscritto)

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa **potra'** avvenire in forma libera, ma **dovra'** concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale **dovra'** risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- c) l'indicazione dei soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro **contrarieta'** o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Copia di tale documento **dovra'** essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla **societa'** apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro **contrarieta'** o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e **puo'** esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art 20 (Organi sociali)

Sono organi della **Societa'**:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Collegio Sindacale (se dovessero verificarsi le disposizioni dell'art. 2543 del c.c.).

Art. 21 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o **piu'** amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea **potra'** riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, **purche'** in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette **formalita'**, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si **opponga** alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea e' validamente costituita quando sia presente la meta' dei soci

aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti dei presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale e' sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 23 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la **facolta'** di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non **puo'** rappresentare **piu'** di tre soci.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La **Societa'** e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sara' determinato di volta in volta prima dell'elezione.

I Consiglieri eletti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, al fine di attribuire ai soggetti privati almeno il 50% del potere decisionale, si compone di:

- un numero variabile da due a quattro membri eletti dai soci di categoria A) di cui all'art. 5 del presente statuto;
- un numero variabile da uno a tre membri eletti dai soci di categoria B) di cui all'art. 5 del presente statuto.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente e' effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione dopo l'elezione;

gli stessi non potranno essere espressione di una stessa categoria dei soci.

L'amministrazione della **Societa'** **puo'** essere affidata anche a soggetti non soci, **purche'** la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo

esercizio della carica.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei **piu'** ampi poteri per la gestione della **Societa'**, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione **puo'** delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti con i soci, ad uno o **piu'** dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali **modalita'** di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le **modalita'** indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, **nonche'** sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla **Societa'** e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,

abbia in una determinata operazione della **societa'**, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve **altresi'** astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o **piu'** Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti, come corrispondente alla

ripartizione indicata nell'art.29.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale pu\$ compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della **Societa'** di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, **potra'** conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, che ne nominano il Presidente e che ne determinano i compensi.

Un Sindaco e' di nomina della parte pubblica dei soci mentre gli altri due di nomina della parte privata, che indica anche il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed e' quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della **Societa'** **nominera'** uno o **piu'**

Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della **Societa'**, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- a fini di pubblica **utilita'** o ad organizzazioni non **lucrative** di interesse sociale, comunque indirizzati alla promozione e allo sviluppo del territorio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo amministrativo **potra'** elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione o ratifica dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (**Indivisibilita'** delle riserve e devoluzione)

E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della **Societa'**.

Con la cessazione l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del fondo consortile, deve essere devoluto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 37 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla **validita'** delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la **societa'**, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi

sociali, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.lgs. 5/2003.

Ove il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo la decisione della controversia **dovra'** essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali da nominarsi uno per ciascuna dalle parti ed il terzo dai predetti due arbitri, tra loro d'accordo, entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui non vi sia accordo tra sindacale parti o comunque non si provveda alla nomina del presidente nel termine suindicato, la nomina sara' richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la **Societa'**.

La sede del collegio arbitrale sara' presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale **dovra'** decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e **decidera'** in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due

terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle **societa'** e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle **societa'** a **responsabilita' limi** tata.

Art. 39 (Disposizioni finali)

Viene definito un periodo transitorio della **Societa'** dal momento della costituzione alla data del 31/12/2009, poichè la data del 14/12/2009 è il termine ultimo indicato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia per l'emanazione dell'eventuale decreto di approvazione della formale ammissione a finanziamento prevista dall'avviso di rettifica pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/7/2009.